

STATUTO

ANTIANUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALATONE LE CONTRADA
PINNELLA 1

Numero REA: LE - 226336

Codice fiscale: 03509490755

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2025 - Statuto completo;	2
---	---

	Allegato "B" all'atto Repertorio n. 22.873 e n. 16.934 Raccolta	
	STATUTO	
	Art. 1-Costituzione	
	E' costituita una cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata " Antianus Società Cooperativa Sociale ".	
	Art. 2-Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Art. 3-Sede	
	3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Galatone all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai soli fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene fissata in Galatone (Le) alla Contrada Pinnella n. 1 (uno).	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.	
	3.4. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	3.5. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4 -Durata	
	4.1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere	

	prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo	
	indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi	
	mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate	
	ai nn. 1), 2), 3), 5), 6), 7) dell'art. 2848 c.c., per la perdita del capitale sociale.	
	Art. 5-Oggetto	
	5.1. La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza finalità speculative,	
	lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera "a" della legge 8 novembre 1991 n.	
	381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno	
	delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio	
	sanitaria, della beneficenza, della istruzione e formazione, a favore di minori, adulti,	
	anziani e persone in situazione di disagio e svantaggio in genere quali adolescenti,	
	disabili, ammalati, stranieri, immigrati, persone vittime di violenza e di tratta, ex	
	detenuti, persone che presentano forme di dipendenza e problemi correlati, invalidi,	
	tossicodipendenti, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale,	
	sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno,	
	rischio, emarginazione e disagio sociale.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico di creare, tramite i propri soci,	
	un'impresa operativa, economicamente valida, socialmente integrata e	
	strutturalmente efficiente, garantendo continuità di occupazione e giusta retribuzione	
	del lavoro prestato ai propri soci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in	
	cui se ne presenti l'esigenza.	

	La Cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto proprio o per conto di	
	enti pubblici, statali, parastatali, locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche,	
	aziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite organismi consortili, le	
	seguenti attività:	
	a) effettuare servizi di telesoccorso, teleassistenza e pronto intervento a domicilio	
	ventiquattrore su ventiquattro;	
	b) gestire in proprio brefotrofi, orfanotrofi, asili, ludoteche, case di riposo per	
	anziani e similari;	
	c) effettuare attività riabilitativa di soggetti traumatizzati, motulesi, neurolesi,	
	psicotici, autistici, handicappati in genere, ecc. ed attività fisio-chinesi terapie,	
	utilizzando, se necessario, attrezzature specifiche;	
	d) prestare assistenza medica, infermieristica, tecnico-specializzata e cure rivolte ad	
	anziani, tossicodipendenti, ex-detenuti, schizofrenici, minori in particolari situazioni	
	di disagio familiare, invalidi fisici e psichici e soggetti svantaggiati in genere;	
	e) gestire case di cura, case famiglia;	
	f) gestire ed organizzare ogni attività di sostegno, scolastico e non, rivolto a minori	
	e soggetti in difficoltà;	
	g) prestare assistenza domiciliare, medico-infermieristica, tecnico-specializzata;	
	h) effettuare attività di formazione e riqualificazione professionale;	
	i) prevedere e realizzare corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione,	
	perfezionamento, coordinamento in tutte le attività effettivamente svolte dalla	
	società;	
	l) taxi sociale, trasporto scolastico, gestione di mense scolastiche, mense sociali per	
	persone bisognose o mense in strutture socio-sanitarie ed educative;	
	m) la gestione di impianti sportivi (incluse piscine e campi sportivi) con finalità	

	educative, ricreative e di promozione sociale, finalizzate alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale;	
	n) la gestione di centri antiviolenza;	
	o) la gestione di case rifugio.	
	La società, nell'ambito del suddetto oggetto sociale potrà, altresì:	
	a) chiedere contributi economici e finanziari ad Enti pubblici o privati;	
	b) stipulare convenzioni con le altre organizzazioni, con professionisti, studi, ecc. le	
	cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) svolgere e sviluppare tutte le attività dirette al raggiungimento degli scopi sociali	
	effettuando anche tutte le operazioni di natura mobiliare o immobiliare necessarie.	
	5.2. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopraelencate comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché	
	compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari,	
	necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad	
	integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad organizzazioni o associazioni	
	nazionali di cooperative e mutue ed alle loro strutture regionali e provinciali.	
	5.4. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese	
	costituite o da costituire, in consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche in associazioni	
	temporanee d'impresa, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.	
	Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato,	

	dalla Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici	
	locali in genere e da privati, inoltre potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali,	
	finanziarie e di ogni altro genere, previste dalla legislazione vigente e futura per la	
	creazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia.	
	5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che	
	ne disciplinano l'esercizio.	
	5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non	
	soci.	
	Art. 6-Numero e categorie di soci	
	6.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene	
	inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	6.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che prestano la loro attività	
	percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità.	
	6.3. Possono altresì essere soci soggetti diverse dalle persone fisiche, ed in	
	particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative.	
	6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini con quella della cooperativa.	
	6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.	
	Art. 7-Soci cooperatori	
	7.1. I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma	

	associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2. Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire,	
	che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori	
	di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della	
	cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano	
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta	
	la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore la	
	prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e	
	normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 8-Soci volontari	
	8.1. I Soci volontari prestano attività di lavoro a titolo di volontariato,	
	spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente,	
	senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci	
	volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate.	
	8.2. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari	
	coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	

	8.3. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	8.4. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa	
	dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore	
	a venticinque (euro 25,00) euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge	
	per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la	
	Cooperativa.	
	8.5. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di	
	Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei	
	soci.	
	8.6. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità	
	della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con	
	l'attività di lavoro da questi prestata	
	8.7. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla	
	disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così	
	come previsto dal regolamento interno.	
	8.8. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone	
	comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di	
	almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei	
	casi previsti dallo statuto per i soci cooperatori, compatibilmente con la particolare	

	natura del suo rapporto sociale.	
	8.9. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio	
	volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	Art. 9-Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	9.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista	
	per le società per azioni.	
	9.2. I possessori di strumenti finanziari potranno essere nominati amministratori e	
	avranno diritto di voto alla distribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di	
	quanto previsto dal presente statuto, dal c.c. e dalle altre leggi vigenti. Gli strumenti	
	finanziari emessi saranno nominativi e liberamente trasferibili.	
	9.3. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è	
	disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.	
	9.4. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di	
	amministrazione solo a investitori qualificati.	
	Art. 10-Procedura di ammissione	
	10.1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta all'organo	
	amministrativo contenente:	
	se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e	
	attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e	
	codice fiscale;	
	i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	

	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori	
	su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre	
	l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la	
	deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli	
	interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11-Quote	
	11.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque	
	euro (25,00 euro).	
	11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può	
	avere una quota superiore al limite massimo stabilito dalla legge.	
	11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di	
	beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 - quinquies e 2545 -	
	sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli	
	strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.	

Art. 12-Cessione delle quote dei soci cooperatori	
12.1. Le quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la	
società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli	
amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il	
prezzo pattuito per la cessione.	
12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato	
al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
divenire socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
proporre opposizione al tribunale.	
Art. 13-Vincoli sulle quote	
13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano	
vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
11.2. Il creditore particolare del socio cooperatore finchè dura la società, non può	
agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
Art. 14-Recesso	
14.1. Il diritto di recesso compete:	
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo	
di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al	

	trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dal presente atto costitutivo, (all'introduzione o rimozione di vincoli alla	
	circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole	
	compromissorie nel presente atto costitutivo);	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato	
	nell'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	14.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	14.3. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto	
	riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 15-Esclusione del socio	
	15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto	
	sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	

	- nel caso indicato all'articolo 2531;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma;	
	- negli altri casi previsti dallo statuto.	
	15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	15.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16-Morte del socio	
	16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla società eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo 17 seguente.	
	16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece,	
	subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	Art. 17-Liquidazione della quota	
	17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto	
	al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a	
	titolo sovrapprezzo.	
	17.3. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	

Art. 18-Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
18.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
Art. 19-Patrimonio sociale	
19.1. Il patrimonio della società è costituito:	
a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;	
b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;	
d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3;	
e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.	
Art. 20-Capitale sociale	
20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro venticinque.	
L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	

	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme	
	previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere	
	autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione	
	economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di	
	assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero	
	valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la	
	fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in denaro presso la società.	
	20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal	
	quarto comma dell'articolo 2464.	
	20.5. Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo,	
	l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli	
	opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla	
	situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio	
	sindacale o del revisore; il deposito della copia della relazione e delle osservazioni	
	presso la sede della società può essere omissivo.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti	
	dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in	

	proporzione delle perdite accertate.	
	In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono	
	chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle	
	perdite risultanti dal bilancio.	
	20.6. Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5., il capitale risulta	
	completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare	
	l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del	
	medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	
	Art. 21-Riserva legale, statutarie e volontarie	
	21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	21.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge.	
	Art. 22-Divieti	
	22.1. E' fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	Art. 23-Esercizio sociale e bilancio	
	23.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	

	redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.
	23.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel
	rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22, la destinazione degli utili non
	assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.
	23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche
	l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici
	complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun
	socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di rimborso è rapportato
	ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di
	ciascun socio determina il rimborso individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base
	alle decisioni dell'assemblea, mediante:
	- integrazioni dei compensi;
	- aumento gratuito del capitale sociale;
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.
	Art. 24-Decisioni dei soci
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci
	sottopongono alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del
	collegio sindacale o del revisore;

	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	24.2. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di	
	partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione	
	del diritto di voto.	
	Art. 25-Diritto di voto	
	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro	
	dei soci.	
	25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il	
	numero delle azioni possedute.	
	25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea, hanno	
	diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari	
	non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto	
	di voto.	
	Art. 26-Decisioni dei soci mediante delibera assembleare	
	26.1. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	26.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale,	
	oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del	
	territorio nazionale.	

	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero	
	da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo	
	dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante	
	dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei	
	soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal	
	socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per	
	una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata	
	per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità,	
	qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o	
	informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi	
	dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c..	
	A tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione, uno degli amministratori a	
	ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti	
	gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.	
	26.3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.	
	In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dal Vice	
	Presidente.	

	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti,	
	che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	26.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea	
	stessa risultano iscritti nel libro soci.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi	
	rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La	
	regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al	
	revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli	
	organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	26.5. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza	
	di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci	
	e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto	
	24.1. nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano due terzi dei	
	voti spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentano almeno 1/10 dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto	
	24.1. nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano 1/3 dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta	

	del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con	
	modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	26.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e del segretario nominati dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto	
	costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere	
	riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio,	
	nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27-Amministrazione	
	27.1. L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione,	
	composto da un Presidente, un Vice Presidente e un numero variabile di componenti,	
	da uno a cinque, nominati dall'assemblea.	
	Agli amministratori si applicano le incompatibilità previste dal co. 18 bis del già	
	citato art. 90 legge n. 289/2002.	
	Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione	
	dell'assemblea.	
	27.2. L'Amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci;	
	in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicati dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto	
	di eleggere più di un terzo degli amministratori.	
	27.3. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati	
	decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.	

	2390 c.c.	
	27.4 L'organo amministrativo dura in carica per un numero determinato di esercizi sociali, non superiore a tre, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata in carica.	
	Art. 28-Decisioni del Consiglio di Amministrazione.	
	28.1 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; esso può delegare, determinandoli nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, ad eccezione di quelle indicate nell'art. 2381 c.c.	
	28.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ovvero tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggior parte dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta per raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, per avviso da notificarsi a mano, oppure telegramma, mail/pec, in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.	
	In caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervengano la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e possono essere svolte anche in videoconferenza.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Art. 29 Competenze degli Amministratori	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta al medesimo pertanto:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	

	b) redigere i bilanci;	
	c) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	d) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti e nominare il	
	direttore; il tutto sempre nei limiti di Legge;	
	e) deliberare, con giudizio motivato, circa l'ammissione, il recesso, la decadenza,	
	l'esclusione dei soci;	
	f) compiere in generale tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale; fatta eccezione	
	soltanto per gli atti che, per disposizione della Legge e del presente Statuto, siano	
	riservati all'assemblea.	
	Art. 30-Rappresentanza	
	30.1 La firma e la rappresentanza della società sono affidate al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e in caso di suo impedimento al Vice Presidente o ad	
	uno dei consiglieri appositamente delegato dallo stesso Consiglio.	
	Art. 31-Compensi degli Amministratori	
	31. 1 Il compenso annuale dell'organo amministrativo è determinato dai soci.	
	Art. 32-Controllo dei soci ed azione di responsabilità	
	32.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c.,	
	ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di	
	responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di	
	rinuncia o di transazione da parte della società.	

Art. 33-Controllo legale dei conti

La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 cod. civ., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'assemblea, in sede di nomina, può stabilire di nominare un organo di controllo o un revisore e può stabilire che l'organo di controllo sia pluripersonale; in tal caso, si applicano le disposizioni sulla composizione ed il funzionamento del collegio sindacale previste per le società per azioni.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2429 comma 3, cod. civ. Ove nominato, l'organo di controllo o il revisore ha le competenze e i poteri per tale organo previsti in materia di società per azioni ed esercita la revisione legale dei conti.

Art. 34-Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35-Clausola arbitrale

35.1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che

	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere	
	rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente	
	dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Lecce.	
	35.2. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata,	
	su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha	
	sede legale la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la	
	presente clausola per esse vincolante dal momento dell'accettazione del relativo	
	incarico. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte	
	che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.	
	35.3. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando,	
	altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con	
	delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei	
	soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il	
	recesso.	
	Art. 36-Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa	
	a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 22 e 34, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Art. 37-Rinvio	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice	
	civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	Firmato: Misciali Luigia, Andreina De Nunzio Notaio, L.S.	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi del D. Lgs. 82/05, che si trasmette ad uso Registro Imprese, esente da Imposta
di bollo